



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 6 di Reg. del 18/12/2013

Prot. n. 771 del 18/12/2013

OGGETTO: NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE.

Facciate n. 5

**IL COMMISSARIO AD ACTA
DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:

- i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
 - la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, con provvedimento del 08/10/2012, ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta" ai sensi della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e nel rispetto della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012;
 - ai sensi della L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" hanno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il suddetto schema di Convenzione;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. del Veneto n. 17/2012, il Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 ha nominato con decorrenza 01/01/2013 i Commissari Straordinari delle Autorità d'Ambito al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino;
 - in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
 - il commissariamento straordinario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta", disposto con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 e prorogato con D.P.G.R. del Veneto n. 29 del 22/03/2013, si è concluso definitivamente in data 30/06/2013, mentre i Revisori dei Conti e il personale dirigente delle soppresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale rimarranno in carica fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti che verranno individuati dal Consiglio di Bacino Brenta;
 - l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida

regionale prot. n. 335584/2013;

- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ed in particolare l'art. 14 che stabilisce che ogni amministrazione debba essere dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) che sostituisce il Nucleo di Valutazione istituito ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999 e s.m.i.;

RICHIAMATA, altresì, la Delibera n. 23 del 06/11/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (anche Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) e la successiva Delibera n. 12 del 27/02/2013 della medesima Autorità, nelle quali si precisa che le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'O.I.V., in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;

RILEVATO, inoltre, che nella succitata Delibera n. 12/2013 si stabilisce anche che:

- il provvedimento di nomina dell'organismo di valutazione spetta all'organo di indirizzo politico – amministrativo che, per quanto riguarda i Comuni, va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con Delibera n. 21/2012;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l'ente - che, nelle more di un incarico esplicito, è da inquadrarsi nella figura del Direttore - non può far parte dell'organismo di valutazione;

CONSIDERATO opportuno applicare, per analogia, le medesime statuizioni all'ente;

RICHIAMATI:

- la Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 che precisa le funzioni degli organi istituzionali dell'ente;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 24/09/2013 che ha attribuito al sottoscritto le competenze del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'ente;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Nucleo Interno di Valutazione;

DATO ATTO che attualmente sono in servizio presso l'ente, oltre al Direttore, solo due dipendenti C1 a tempo indeterminato su una dotazione organica prevista di 16 dipendenti;

VALUTATA la contingente situazione di commissariamento dell'ente;

CONSIDERATO che il sottoscritto, nella sua qualità di Commissario ad Acta nominato dalla Regione Veneto, è l'unico soggetto che, al di fuori del Direttore dell'ente, può garantire l'indipendenza e l'imparzialità necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Nucleo Interno di Valutazione dal D.Lgs. n. 286/1999 e dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il Regolamento dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" n. 7/2004 e modificato con successive Deliberazioni n. 17/2006, 54/2008 e 9/2010;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

D E C R E T A

1. di acquisire, nella propria persona e in qualità di Commissario ad Acta, le funzioni di Nucleo Interno di Valutazione del Consiglio di Bacino Brenta ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999 e, per quanto applicabile nella fattispecie, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
2. di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti di legge;
3. di dare atto che non verrà erogato alcun compenso per l'esercizio delle suddette funzioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Marco Puiatti



Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 18/12/2013

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

